

REGIONE ABRUZZO



DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

## **PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE**

### **PIANO BACINI SCIISTICI (L.R. n. 18/83 art. 6) COMPENSORIO 5 OVINDOLI - MONTE MAGNOLA**

PST adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 5 marzo 1997  
AGGIORNAMENTO  
alle osservazioni ed alle intese tra la Regione Abruzzo ed il Parco Sirente Velino  
del 20.02.2007 e del 24.07.07  
NORMATIVA

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

Componente la Giunta: Ing. Franco Caramanico

Direttore: Arch. Antonio Sorgi

Responsabile Ufficio BB.AA.: Arch. Patrizia Pisano

# PIANO DEI BACINI SCIISTICI

Adozione D.G. R. n. 488 del 5.03.1997

## NORME TECNICHE

(adeguate alle osservazioni ed alle intese tra la Regione Abruzzo ed il Parco Regionale Sirente –Velino)

### IN MATERIA DI FUNIVIE, SEGGIOVIE, PISTE DA DISCESA E RELATIVE INFRASTRUTTURE

#### Art 1

Il Piano è finalizzato alla disciplina delle funivie, delle seggiovie, degli impianti a fune, delle piste da discesa, e relative infrastrutture. Il Piano persegue, in via prioritaria, la riqualificazione funzionale ed ambientale dei Bacini sciistici esistenti e la individuazione degli ampliamenti e il miglioramento dall'accessibilità.

in particolare trattasi di interventi tesi all'ottimizzazione degli impianti esistenti e delle portate degli stessi, la costruzione dei collegamenti finalizzati alla creazione dei circuiti o all'aumento dei dislivelli delle piste, la costruzione delle infrastrutture di base capaci di garantire una maggiore durata dell'innevamento nonché sicurezza rifugio e ristoro degli utenti.

#### Art.2

Le piste di discesa e le infrastrutture di base (parcheggi, locali di rifugio e ristoro, stazioni, servizi igienici, locali di soccorso, nolo, rimessa mezzi, biglietteria e scuola sci) costituiscono opere di completamento funzionale degli impianti di risalita.

Costituisce, altresì, intervento funzionale la costruzione di impianti di innevamento artificiale.

Quest'ultimo va previsto contestualmente agli impianti ponendo particolare attenzione alle disponibilità reali di acqua, alla ubicazione del bacino di raccolta.

Gli impianti esistenti in parziale o totale contrasto con il Piano, al termine della loro vita funzionale, dovranno essere riconvertiti ed adeguati alle nuove ipotesi di Piano.

Nell'ambito del bacino sciistico sono inoltre consentiti campi scuola e manovie nonché piste per il fondo con relative attrezzature. Questi ultimi sono consentiti anche al di fuori dei limiti del bacino con particolare attenzione ai problemi di tipo naturalistico e previo parere del Settore BB.AA. della Giunta Regionale.

Tutti i tipi impianti e le attrezzature di servizio devono possedere i requisiti tecnici di cui alla L.R. 61/83 e successive modifiche ed integrazioni e vanno presentati contestualmente.

### Art.3

Le strutture di servizio e di supporto agli impianti ai sensi dell'art. 30 della L.R. 61/83 , finalizzate alla sicurezza degli utenti lungo le piste, vanno di norma localizzate all'interno delle stazioni di partenza degli impianti adiacenti ad essi, con particolare attenzione ai problemi di inserimento ambientale.

Il dimensionamento di tali strutture va adeguatamente motivato, rapportando le previsioni alla portata degli impianti ed alla presenza parallela di utenti non sciatori, in tal senso, in fase attuativa, va predisposta una specifica scheda.

### Art4

Il Piano ha valenza di Piano di Settore ai sensi dell'art.6 della L.R. 18/83 e costituisce specificazione e variante al P.R.P.

I P.T.P., gli altri Piani di livello intermedio ed i Piani di livello comunale devono pertanto adeguarsi.

Per quanto riguarda i Parchi Nazionali e Regionale lo stesso Piano è presupposto per il raggiungimento di un Accordo di Programma e rimane comunque di riferimento per l'esame dei Piani per l'assetto dei Parchi.

### Art 5

Le previsioni insediative infrastrutturali del Piano vengono attuate attraverso progetti esecutivi e Piani attuativi redatti sia dalle Società di gestione che dalle Amministrazioni Comunali o da altre Società concessionarie.

In tal senso le linee o le fasce relative agli impianti sciistici si configurano come prima ipotesi e possono perciò, in sede di progettazione esecutiva, essere precisate senza venir meno alla logica di circuito che ne è il presupposto essenziale.

Sono possibili ipotesi alternative motivate da analisi più approfondite sotto il profilo morfologico ed impiantistico.

### Art.6

Tutte le previsioni insediative ed infrastrutturali previste dal Piano costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità delle opere previste.

### Art. 7

Le previsioni insediative, infrastrutturali e normative del Piano, fino all'adozione da parte della Giunta Regionale, costituiscono riferimento per l'azione programmatica e pianificatoria della Regione ad ogni livello; in tal senso vanno perciò orientati tutti i programmi finanziati, nazionali ed europei.

#### Art 8

La costruzione e l'esercizio dei trasporti a fune, delle piste di discesa e relative infrastrutture, sono soggetti a concessione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 61/83, fatti salvi i pareri tecnici-impiantistici, quelli riguardanti gli usi civici, le varianti urbanistiche, la compatibilità ambientale e paesaggistica ed il parere di CO.RE.NE.VA.

#### Art 9

Per le domande di nuove concessioni, o di rinnovo delle stesse, e per le autorizzazioni alla costruzione di nuovi impianti si fa riferimento alla L.R. 61/83 e successive modificazioni.

#### Art 10

La durata della concessione è disciplinata dall'art. 7 della L.R. 16/94.

Per gli impianti dimessi è obbligatorio il ripristino ambientale attraverso l'inerbimento.